



Presidenza della Regione Siciliana  
Dipartimento Regionale della Protezione Civile

UFFICIO DEL SOGGETTO ATTUATORE ex OCDPC n.630/2020

**Oggetto: Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020** recante *“Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid – 19”* - **Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 53 del 30 ottobre 2020** recante *“Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid – 19 nel territorio del Comune di Torretta (Palermo)”*

- CHIARIMENTI -

### **Circolare n. 25 del 31 ottobre 2020**

Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti inerenti le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana in oggetto.

**1. Chiarimento relativo all'art. 8 dell'O.P.R.S. n. 51/2020** (*Art.8 - disposizioni per la Commemorazione dei defunti - 1. In occasione della commemorazione dei defunti, nelle giornate dell'uno e del due novembre 2020, i Sindaci dei Comuni disciplinano con propri provvedimenti adeguate modalità di accesso ai cimiteri, rispettose delle regole di distanziamento interpersonale e dei divieti di assembramento*)

Nei medesimi giorni, uno e due novembre e negli orari di apertura dei cimiteri, si può ritenere consentita, in prossimità dei cimiteri stessi, quale attività complementare e strettamente connessa, la vendita di piante e di fiori da utilizzare per adornare le sepolture.

**2. Chiarimento relativo all'art. 1 dell'O.P.R.S. n. 53/2020** (*Art.1 - proroga dell'efficacia dell'ordinanza n. 50 del 22 ottobre 2020, recante particolari misure di contenimento del contagio nel territorio del Comune di Torretta*)

Per mero errore materiale, nel comma 2 dell'articolo 1 dell'Ordinanza n. 53/2020, è stato indicato il Comune di Galati Mamertino in luogo del Comune di Torretta, cui il provvedimento presidenziale si riferisce.

Pertanto, il citato art.1 dell'O.P.R.S. n. 53/2020 si deve così leggere:

1. *L'efficacia dell'Ordinanza n. 50 del 22 ottobre 2020 è prorogata, con riferimento all'intero territorio del Comune di Torretta (Palermo), dalle ore 00.01 di sabato 31 ottobre 2020 alle ore 24 di sabato 7 novembre 2020.*

2. *Conseguentemente, sono adottate le seguenti ulteriori misure:*

a) *divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nel territorio comunale, fatta eccezione dei casi in cui ci si debba recare sul luogo di lavoro (solo se non è consentito il lavoro in c.d. smart working), ovvero per l'acquisto e/o il consumo di generi alimentari e l'acquisto di beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria e/o per*



**Presidenza della Regione Siciliana  
Dipartimento Regionale della Protezione Civile**

**UFFICIO DEL SOGGETTO ATTUATORE ex OCDPC n.630/2020**

*appuntamento presso studi professionali;*

*b) gli esercizi commerciali (quali bar, rosticcerie, panifici, pollerie, paninerie e similari) garantiranno l'accesso a solo una persona per volta e sempre con l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;*

*c) sono vietati i banchetti e le feste private di qualunque tipo che comportino la presenza contemporanea di più di sei persone;*

*d) la partecipazione a funzioni religiose è contingentata nel numero dei partecipanti secondo un apposito protocollo che verrà condiviso tra il Comune di Torretta e gli eventuali richiedenti;*

*e) per le attività didattiche e scolastiche, previa intesa con l'autorità sanitaria competente, provvede ad adottare una propria ordinanza il Comune di Torretta;*

*f) le predette disposizioni relative al divieto di circolazione con qualsiasi mezzo nel territorio comunale si applicano anche alle persone in transito e non residenti nel Comune di Torretta;*

*g) è consentito, in deroga alla lettera "f", esclusivamente il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per l'ingresso e l'uscita di prodotti alimentari, di prodotti sanitari e di beni e/o servizi essenziali. Inoltre, è consentito il transito, in entrata ed in uscita, dei residenti o domiciliati (anche di fatto) nei Comuni interessati, esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l'allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante;*

*h) in ogni caso, si applicano le misure previste per i Comuni dichiarati "zone rosse" o comunque fatti oggetto di protocolli contenitivi di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione n. 51 del 24 ottobre 2020.*

*3. E' consentito, in deroga al superiore comma 1, esclusivamente il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per l'ingresso e l'uscita di prodotti alimentari, di prodotti sanitari e di beni e/o servizi essenziali. Inoltre, è consentito il transito, in entrata ed in uscita, dei residenti o domiciliati (anche di fatto) nei Comuni interessati, esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l'allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante.*

*4. In ogni caso, si applicano le misure previste per i Comuni dichiarati "zone rosse" o comunque fatti oggetto di protocolli contenitivi di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione n. 51 del 24 ottobre 2020.*

**Il Preposto all'Ufficio del Soggetto Attuatore  
Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia**

**COCINA**

